



AMBASCIATA DI SVIZZERA

521.10(3)/522.10(11)

00457

L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e in riferimento alle condizioni di reciprocità dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, ha l'onore di comunicare quanto segue:

In seguito all'introduzione in Svizzera dell'imposta sul valore aggiunto al 1° gennaio 1995, l'Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera ha proposto con lettera del 5 dicembre 1995 al Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate un rimborso reciproco delle imposte svizzere sul valore aggiunto (ex art.81, lettera c, dell'Ordinanza svizzera concernente l'IVA del 22/6/94) agli operatori economici domiciliati e residenti in Italia e rispettivamente dell'imposta italiana sul valore aggiunto (ex art. 38 ter del D.P.R. 633 del 26.10.72) agli operatori economici domiciliati e residenti in Svizzera.

Una tale procedura è d'altronde già prevista dall'Ottava e Tredicesima Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea sull'armonizzazione delle Norme di legge applicate dagli Stati membri in materia d'imposizione delle cifre d'affari (Procedura di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto a contribuenti non domiciliati in Svizzera rispettivamente non aventi sede nel territorio dell'Unione Europea).

In seguito alle diverse discussioni fra le autorità competenti la Svizzera e l'Italia si dichiarano d'accordo su quanto segue:

1. La Svizzera dichiara nei confronti dell'Italia di garantire la piena reciprocità e di rimborsare agli operatori economici domiciliati e residenti in Italia l'imposta sul valore aggiunto da loro pagata nella Svizzera a condizione che l'Italia, a sua volta, garantisca agli operatori economici domiciliati e residenti in Svizzera un diritto al rimborso che, tenendo presente le reciproche limitazioni del diritto alla deduzione dell'imposta precedente, corrisponda a quello spettante ai contribuenti con sede in Italia.
2. L'Italia dichiara nei confronti della Svizzera di garantire la piena reciprocità e di rimborsare agli operatori economici residenti e domiciliati in Svizzera l'imposta sul valore aggiunto da loro pagata in Italia a condizione che la Svizzera, a sua volta, garantisca agli operatori economici residenti e domiciliati in Italia un diritto al rimborso che, tenendo presente le reciproche limitazioni del diritto alla deduzione dell'imposta precedente, corrisponda a quello spettante ai contribuenti con sede in Svizzera.

Ministero degli Affari Esteri

ROMA

Per consentire ai succitati operatori che hanno già inoltrato la domanda di rimborso per gli anni 1995 e 1996 nei tempi previsti dalla legge di completare le pratiche relative, il termine di decorrenza dell'Accordo è fissato al 1° gennaio 1995, data di introduzione dell' IVA in Svizzera.

Qualora codesto Ministero concordi con quanto precede, l'Ambasciata di Svizzera ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale, assieme alla Nota Verbale di risposta di codesto Ministero, di eguale tenore, costituiscano un Accordo tra il Governo svizzero ed il Governo italiano che entrerà in vigore all'atto della ricezione da parte dell'Ambasciata di Svizzera della predetta Nota di risposta, con effetto dal 1° gennaio 1995, come indicato nel precedente paragrafo.

L'Ambasciata di Svizzera si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri i sensi della sua più alta considerazione.



Roma, 18 luglio 1997





Ministero degli Affari Esteri

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i complimenti all'Ambasciata di Svizzera ed ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale del 18 luglio 1997 dell'Ambasciata di Svizzera del seguente tenore:

"L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e in riferimento alle condizioni di reciprocità dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, ha l'onore di comunicare quanto segue:

In seguito all'introduzione in Svizzera dell'imposta sul valore aggiunto al 1° gennaio 1995, l'Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera ha proposto con lettera del 5 dicembre 1995 al Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate un rimborso reciproco delle imposte svizzere sul valore aggiunto (ex art. 81, lettera c, dell'Ordinanza svizzera concernente l'IVA del 22/6/94) agli operatori economici domiciliati e residenti in Italia e rispettivamente dell'imposta italiana sul valore aggiunto (ex art. 38 ter del D.P.R. 633 del 26.10.72) agli operatori economici domiciliati e residenti in Svizzera.

Una tale procedura è d'altronde già prevista dall'Ottava e Tredicesima Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea sull'armonizzazione delle Norme di legge applicate dagli Stati membri in materia d'imposizione delle cifre d'affari (Procedura di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto a contribuenti non domiciliati in Svizzera rispettivamente non aventi sede nel territorio dell'Unione Europea).

In seguito alle diverse discussioni fra le autorità competenti la Svizzera e l'Italia si dichiarano d'accordo su quanto segue:

1. La Svizzera dichiara nei confronti dell'Italia di garantire la piena reciprocità e di rimborsare agli operatori economici domiciliati e residenti in Italia l'imposta sul valore aggiunto da loro pagata nella Svizzera a condizione che l'Italia, a sua volta, garantisca agli operatori economici domiciliati e residenti in Svizzera un diritto al rimborso che, tenendo presente le reciproche limitazioni del diritto alla deduzione dell'imposta precedente, corrisponda a quello spettante ai contribuenti con sede in Italia.
2. L'Italia dichiara nei confronti della Svizzera di garantire la piena reciprocità e di rimborsare agli operatori economici residenti e domiciliati in Svizzera l'imposta sul valore aggiunto da loro pagata in Italia a condizione che la Svizzera, a sua volta, garantisca agli operatori economici residenti e domiciliati in Italia un diritto al rimborso che, tenendo presente le reciproche limitazioni del diritto alla deduzione dell'imposta precedente, corrisponda a quello spettante ai contribuenti con sede in Svizzera.

Ambasciata di Svizzera
Via Barnaba Oriani, 61
00197 R O M A

Per consentire ai suddetti operatori che hanno già inoltrato la domanda di rimborso per gli anni 1995 e 1996 nei tempi previsti dalla legge di completare le pratiche relative, il termine di decorrenza dell'Accordo è fissato al 1° gennaio 1995, data di introduzione dell' IVA in Svizzera.

Qualora codesto Ministero concordi con quanto precede, l'Ambasciata di Svizzera ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale, assieme alla Nota Verbale di risposta di codesto Ministero, di eguale tenore, costituiscano un Accordo tra il Governo svizzero ed il Governo italiano che entrerà in vigore all'atto della ricezione da parte dell'Ambasciata di Svizzera della predetta Nota di risposta, con effetto dal 1 gennaio 1995, come indicato nel precedente paragrafo.

L'Ambasciata di Svizzera si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri i sensi della sua più alta considerazione".

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di far presente che il Governo italiano è d'accordo con quanto sopra descritto e si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata di Svizzera i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 18 luglio 1997

